

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9".

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 2 della legge regionale 5.9.1972, n. 9, è sostituito dal seguente:

"I territori della Regione, classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14, 15 della legge 2.7.1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30.7.1957, n. 657 e dell'articolo unico del D.P.R. 23.2.1968, n. 819, sulla base di criteri di unità territoriale, economica e sociale, vengono ripartiti nelle seguenti zone omogenee, secondo le delimitazioni risultanti dalla corografia in scala 1:500.000, redatta sulla base dei dati risultanti dal quadro allegato A:

1^ - Zona omogenea del Gargano, comprendente i Comuni di: Cagnano Varano (tutto), Carpino (tutto), Mattinata (tutto), Monte S. Angelo (tutto), Sannicandro Garganico (tutto), Vico del Gargano (tutto), Ischitella (tutto), Vieste (tutto), Manfredonia (parte), S. Giovanni Rotondo (parte), San Marco in Lamis (parte), Peschici (tutto), Rignano Garganico (parte).

2^ - Zona omogenea del sub-Appennino Dauno settentrionale, comprendente i Comuni di: Celenza Valfortore (tutto), Roseto Valfortore (tutto), San Marco La Catola (tutto), Volturara appula (tutto), Alberona (parte), Biccari (parte), Casalnuovo Monterotaro (parte), Casalvecchio di Puglia (parte), Castelnuovo della Daunia (parte), Motta Montecorvino (parte), Pietra Montecorvino (parte), Volturino (parte), Carlatino (parte).

3^ - Zona omogenea del sub-Appennino Dauno meridionale, comprendente i Comuni di: Accadia (tutto), Anzano di Puglia (tutto), Monteleone di Puglia (tutto), Panni (tutto), Rocchetta S. Antonio (tutto), Santa Agata di Puglia (tutto), Bovino (parte), Candela (parte), Deliceto (parte), Troia (parte), Orsara di Puglia (parte), Faeto (tutto), Castelluccio Valmaggiore (tutto), Celle S. Vito (tutto).

4^ - Zona omogenea della Murgia Nord-Occidentale, comprendente i Comuni di: Andria (parte), Minervino Murge (parte), Spinazzola (parte), Corato (parte), Ruvo di Puglia (parte), Gravina di Puglia (parte), Poggiorsini (parte), Altamura (parte), Bitonto (parte), Toritto (parte).

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

5^a - Zona omogenea della Murgia Sud-Orientale, comprendente i Comuni di: Grumo Appula (parte), Cassano Murge (parte), Acquaviva delle Fonti (parte), Santeramo in Colle (parte), Noci (parte), Martina Franca (parte), Crispiano (parte), Laterza (parte), Massafra (parte), Mottola (parte).

Tra i Comuni compresi in ciascuna zona, di cui al precedente comma, è costituita la Comunità Montana, ente di diritto pubblico.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2^o comma, della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE
Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera - Ventura

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 13 marzo 1975 ed è conforme al
testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE

Augelli